
AREE DI RISPETTO CIMITERIALE
- SIMBOLO "R.C." -
(ART.28 - Norme Tecniche di Attuazione - All. 2 al P.R.G.)

Nelle aree di rispetto cimiteriale valgono le limitazioni previste dall'art. 338 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 24.7.1934 n. 1265, così come modificato dall'art. 28 della L. 1.8.2002 n. 166. Pertanto è vietato costruire nuovi edifici.

Per gli edifici esistenti sono consentiti interventi di recupero ovvero interventi funzionali all'utilizzazio degli edifici stessi, tra cui l'ampliamento nella percentuale massima del 10 per cento (in termini di superficie coperta e di volume) e i cambi di destinazione d'uso, oltre agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonchè di restauro e risanamento conservativo, e di ristrutturazione edilizia di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 20 della L.R. 27.12.1978 n.71.

Le uniche destinazioni d'uso ammesse per gli edifici esistenti sono quella residenziale e quella artigianale, con esclusione per quest'ultima delle attività rumorose, nocive, inquinanti o comunque incompatibili con l'area di rispetto.

L'utilizzazione delle aree inedificate è possibile solo per attività agricole o floro-vivaistiche.